

Repertorio n. 56278

Raccolta n. 20610

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 13 (tredici)

del mese di settembre, alle ore nove e minuti quarantacinque

In Verona, Piazza Nogara n. 2, nella sede del Banco Popolare.

Avanti a me dottor Marco Porceddu Cilione, Notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona, è personalmente comparso:

- Coda prof. Vittorio, nato a Biella il giorno 5 luglio 1935, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale e veste sono io Notaio certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Gestione del:

BANCO POPOLARE - Società cooperativa, con sede in Verona, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto nell'apposito Albo al n. 5668, Repertorio Economico Amministrativo n. 358122, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

mi richiede di redigere in forma pubblica il verbale di riunione del Consiglio di Gestione della predetta società.

Assume la presidenza della riunione per nomina del Consiglio stesso, ai sensi di legge; quindi dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad ore 9 (nove) giusta avviso di convocazione spedito nei termini di cui all'articolo

32.2 dello Statuto sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti Saviotti dott. Pier Francesco, Consigliere Delegato e Vice Presidente del Consiglio di Gestione; Cariello dott. Alfredo, Civaschi sig. Aldo, Corsi dott. Luigi, De Angelis dott. Domenico, Di Maio dott. Maurizio, Faroni dott. Maurizio, Guidetti sig. Leonello, Pezzoni sig. Bruno, Romanin Jacur dott. Roberto, Sironi prof. Andrea, Consiglieri di Gestione.

- che, a norma dell'articolo 32.3 dello Statuto, sono presenti: Manzonetto prof. Pietro, Presidente del Comitato dei Controlli e Consigliere di Sorveglianza e Buffelli dott. Giuliano, Erba dott. Gabriele Camillo, Rangoni Machiavelli m.se Claudio e Ravanelli dott. Fabio, componenti del Comitato dei Controlli e Consiglieri di Sorveglianza.

Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 32.4 dello Statuto sociale, essendo stati verificati e rispettati i presupposti, anche formali, per l'assunzione della deliberazione in oggetto.

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale, per l'argomento n. 3 all'ordine del giorno, che necessita di verbalizzazione per pubblico atto notarile.

Data lettura del punto 3 dell'

#### ORDINE DEL GIORNO

3 - Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. nel Banco Popolare – Società Cooperativa ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, codice civile e articolo 33.2, secondo comma, dello Statuto sociale.

Il Presidente inizia la trattazione del medesimo punto all'Ordine del Giorno e

MARCO PORCEDDU CILIONE - NOTAIO

premette che lo Statuto della società, all'articolo 33.2, secondo comma, attribuisce al Consiglio di Gestione la competenza relativamente alla deliberazione di "fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ."; riferisce quindi che l'operazione di fusione de qua rientra in tale fattispecie e che il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del giorno 25 marzo 2011, ha deliberato di dar corso all'operazione di fusione, ai sensi degli articoli 33.2, penultimo comma, e 41.2, secondo comma, lettera d), dello Statuto; il relativo verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Premette altresì che, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato avviso sul quotidiano "Italia Oggi" del 7 luglio 2011, in relazione al diritto degli azionisti del "Banco Popolare – Società Cooperativa" che rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni di richiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal 6 luglio 2011, data di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall'assemblea, e non è intervenuta alcuna richiesta allo scopo.

Aggiunge il Presidente che la presente fusione, ai sensi della "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate", approvata dal medesimo Consiglio in data 30 novembre 2010 in attuazione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 2391-bis del codice civile, rappresenta un'"operazione strategica" nonché un'"operazione infragruppo"; a tale riguardo specifica che, in forza di quanto disposto dall'articolo 14.2 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificato con delibera numero 17389 del 23 giugno 2010), e dal paragrafo 11.6 della citata Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, quest'ultima non trova applicazione in

MARCO PORCEDDU CILIONE - NOTAIO

relazione alla fusione, salvo per quanto concerne la fase istruttoria, poiché

non sussistono nell'operazione interessi significativi di altre parti correlate del

Banco Popolare.

Il Presidente presenta quindi al Consiglio il progetto di fusione che prevede

l'incorporazione nella società:

"Banco Popolare – Società Cooperativa"

come sopra descritta,

della società

"EFIBANCA S.p.A."

con unico socio, con sede in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13, capitale so-

ciale euro 109.696.566,00 (centonovemilioni seicentonovantaseimila cinque-

centosessantasei virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro

delle Imprese di Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 04114020961,

Repertorio Economico Amministrativo n. 1461752.

Comunica ai Consiglieri che tale progetto, redatto a norma degli articoli 2501-

ter e 2505 del codice civile, già approvato dal Consiglio medesimo nella riu-

nione del 25 marzo 2011, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di

Verona in data 6 luglio 2011 (protocollo n. 43477 del giorno 5 luglio 2011) -

previo rilascio di autorizzazione ex articolo 57 T.U.B. da parte di Banca

d'Italia in data 27 giugno 2011, trasmessa con comunicazione del 30 giugno

2011, come risulta dalla nota che in copia fotostatica si allega al presente at-

to sotto la lettera "B" - detto progetto viene allegato al presente verbale sotto

la lettera "C", dando atto lo stesso Presidente che esso reca, in allegato "A",

il testo dello Statuto sociale della società incorporante, che non verrà modifi-

cato per effetto della fusione.

MARCO PORCEDDU CILIONE - NOTAIO

Il Presidente dichiara, poi, che corrispondente progetto di fusione è stato predisposto a cura della società incorporanda "EFIBANCA S.p.A." ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Lodi in data 6 luglio 2011 (protocollo n. 7704 del giorno 5 luglio 2011).

Il Presidente prosegue quindi attestando:

- che, ai sensi dell'articolo 2501-quater codice civile, la situazione patrimoniale sulla cui base avrà luogo la fusione all'Ordine del Giorno è sostituita dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 di entrambe le società partecipanti alla fusione ed approvati dall'assemblea dell'incorporante in data 30 aprile 2011 e dall'assemblea dell'incorporanda in data 28 aprile 2011;

- che il capitale sociale è interamente versato ed esistente;

- che in data 30 giugno 2011 si è provveduto al deposito, presso la sede sociale, del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, rappresentate dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 di entrambe le società partecipanti;

- che in data 6 luglio 2011 si è provveduto, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet del Banco Popolare, agli adempimenti di cui al combinato disposto degli articoli 2505, secondo comma, e 2501-septies del codice civile e 70 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione al mercato con le previste modalità;

- che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 35 del 29 marzo 2011 è stata concessa ai possessori di obbligazioni convertibili relative al prestito obbligazionario "Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni" – Isin IT 0004584659, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2503-bis, secondo comma,

del codice civile, facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo; di detto diritto

si è data notizia, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, anche

a mezzo avviso sul quotidiano "Finanza & Mercati" del giorno 29 marzo 2011;

- che i diritti dei possessori delle citate obbligazioni non saranno integrati né

modificati, restando disciplinati dal regolamento del prestito;

- che il diritto di conversione delle obbligazioni resterà esercitabile secondo il

rapporto previsto dal regolamento del suindicato prestito;

- che detto progetto, a suo tempo, è stato formato sul presupposto (da realizzarsi

prima del perfezionamento della fusione) dell'integrale appartenenza

dell'intero capitale sociale della società incorporanda, tenuto conto delle azioni

proprie detenute dalla stessa incorporanda, alla società incorporante. Al

riguardo il Presidente dà atto che:

- alla data di predisposizione del progetto di fusione soci della società "EFI-

BANCA S.p.A." erano:

\* "Banco Popolare – Società Cooperativa", titolare del 90,6% del capitale

sociale;

\* Credito Bergamasco S.p.A., titolare del 6,097% del capitale sociale;

\* la medesima "EFIBANCA S.p.A.", titolare di azioni proprie pari al 3,303%

del capitale sociale;

- in data 20 giugno 2011 il Credito Bergamasco S.p.A. ha ceduto l'intera partecipazione

dalla medesima detenuta in "EFIBANCA S.p.A." al "Banco Po-

polare – Società Cooperativa".

Spiega quindi che, stante l'appartenenza dell'intero capitale sociale della società

incorporanda alla società incorporante (tenuto conto delle azioni proprie

detenute dalla stessa incorporanda):

a. la società incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai sensi dell'articolo 2504-ter del codice civile – azioni in sostituzione delle azioni della società incorporanda, che in esito alla fusione saranno annullate senza concambio.

b. Ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:

- non si applicano al presente progetto le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5);

- non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile;

- non è richiesta la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501- sexies del codice civile;

- la presente procedura di fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'articolo 2501-bis del codice civile.

Il Presidente quindi informa che l'assemblea di EFIBANCA S.p.A. con unico socio, il giorno 8 settembre 2011, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione sopra illustrato e l'incorporazione della medesima società nel Banco Popolare - Società Cooperativa, come risulta dal verbale in pari data redatto dal Notaio Filippo Zabban di Milano, n. 62370 di repertorio e n. 9986 di raccolta, in corso di registrazione e deposito presso il Registro delle Imprese competente.

A questo punto, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione; a ciò aderendo io Notaio dò lettura di quanto segue:

"Il Consiglio di Gestione della società "Banco Popolare – Società Cooperativa", riunitosi in data 13 settembre 2011, udita l'esposizione del Presidente,

preso altresì atto della documentazione predisposta ai fini della procedura di fusione,

DELIBERA

1) Di addivenire alla fusione per incorporazione nella società "Banco Popolare – Società Cooperativa" della società "EFIBANCA S.p.A." con unico socio, alle condizioni tutte previste nel relativo progetto, come sopra allegato sotto la lettera "C", sulla base dei rispettivi bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

2) Di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel progetto di fusione:

in considerazione del possesso da parte del "Banco Popolare – Società Cooperativa" dell'intero capitale sociale della società incorporanda (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa incorporanda), la società incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai sensi dell'articolo 2504-ter del codice civile – azioni in sostituzione delle azioni della società incorporanda, che in esito alla fusione saranno annullate senza concambio; la fusione, pertanto, non comporta rapporto di cambio né conguaglio in denaro;

- non essendovi l'emissione di nuove azioni, non è prevista alcuna disposizione in merito alla partecipazione agli utili;

- la fusione determinerà l'estinzione della società incorporanda con annullamento del capitale della stessa, comprese le azioni proprie dalla medesima detenute;

- ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma primo del codice civile, in seguito alla fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della so-

cietà incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori

alla fusione;

- gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codi-

ce civile, dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle

Imprese di Verona, quale Registro delle Imprese del luogo ove ha sede

l'incorporante, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fu-

sione;

- le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio

dell'incorporante, con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso al

momento in cui la fusione spiegherà i suoi effetti ex articolo 2504-bis del co-

dice civile. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

3) Di conferire al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Consigliere De-

legato, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per l'attuazione delle

deliberazioni assunte, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perché le adottate deliberazioni abbiano

le approvazioni di legge, con facoltà di apportare alle medesime - ferma l'in-

tangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione - le

modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro del-

le Imprese;

- dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente

anche in via anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di

speciali procuratori e con l'espressa autorizzazione - per i detti delegati e per

gli speciali procuratori - a contrarre con se stessi quali rappresentanti

dell'altra società partecipante alla fusione, il relativo atto, con facoltà di stabi-

lire, nell'atto medesimo, condizioni, modalità e clausole, determinando in es-

so la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità al progetto approvato, consentendo vulture e annotazioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società incorporanda.”.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento n. 3 all'ordine del giorno della riunione consiliare e sottopone ad approvazione la proposta di deliberazione sopra esposta.

Il Presidente, verificati i voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, constata e dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Alle ore dieci e minuti cinque è esaurita la trattazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno.

Il presente atto viene sottoscritto dal comparente, il quale dichiara che il verbale sopra redatto riporta fedelmente quanto intervenuto; il medesimo, con il consenso dei presenti, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e da me completato a mano su tre fogli per dieci facciate intere e parte della undicesima, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, qui in calce, a margine degli altri fogli nonchè in calce agli allegati,

MARCO PORCEDDU CILIONE - NOTAIO

essendo le ore dieci e minuti quindici.

F.to Vittorio Coda

F.to Marco Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

## BANCO POPOLARE

Società Cooperativa con sede sociale in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Estratto da pagina 81 a pagina 170 del Libro dei verbali del Consiglio di Sorveglianza, debitamente numerato, bollato e vidimato su 500 pagine dal Notaio Ruggero Piatelli in data 4 febbraio 2011 al n. 102465 di repertorio.

### CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: VENERDÌ 25 MARZO 2011 ORE 15.00

Presenti: Fratta Pasini avv. Carlo, Presidente; Castellotti dott. Guido, Vice Presidente Vicario; Comoli prof. Maurizio, Vice Presidente; Buffelli dott. Giuliano, Buzzi dott. Pietro, Coccoli dott. Costantino, Erba dott. Gabriele Camillo, Filippa p.chim. Gianni, Giarda prof. Dino Piero, Guidi p.ind. Andrea, Manzonetto prof. Pietro, Marino not. Maurizio, Perotti dott. Enrico, Rana rag. Gian Luca, Rangoni Machiavelli m.se Claudio, Ravanelli dott. Fabio, Sonato dott. Alfonso, Squintani not. Angelo, Veronesi dott. Sandro, Zanini dott. Tommaso, consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, prof. Vittorio Coda, ed il Consigliere Delegato, dott. Pier Francesco Saviotti, hanno partecipato alla riunione, a norma dell'art. 41.1 dello Statuto sociale, in corso di seduta.

Esercita le funzioni di segretario il signor Andrea Marconi, assistito dal dott. Stefano Ornano, Responsabile della Segreteria Consiglio di Sorveglianza.

Alle ore 15,25, constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente avv. Fratta Pasini apre la seduta e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno portato dall'avviso di convocazione in data 21 marzo 2011, diramato ai signori consiglieri.

### ORDINE DEL GIORNO

o m i s s i s

#### ATTI DI APPROVAZIONE

o m i s s i s

15 - Progetto di fusione per incorporazione di Efibanca nel Banco Popolare

o m i s s i s

### Oggetto 15 - PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EFIBANCA NEL BANCO POPOLARE

Su invito del Presidente partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Partecipazioni, dott. Alberto Gasparri.

Il dott. Gasparri, sinteticamente richiamata la delibera assunta in data 31 gennaio scorso, comunica che nella seduta odierna il Consiglio di Gestione ha approvato, subordinatamente alla deliberazione di competenza del Consiglio di Sorveglianza, il progetto di fusione per incorporazione di Efibanca in Banco Popolare Soc. Coop., mediante procedura semplificata ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c..

Rammenta, in proposito, che il Banco Popolare detiene il 90,600% del capitale sociale di Efibanca (facente parte del Gruppo Bancario ed autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 10 del TUB); il restante 6,097% è detenuto dal Credito Bergamasco, mentre il 3,303% è rappresentato da azioni proprie detenute dalla stessa Efibanca.

Egli precisa che Efibanca è sottoposta all'attività di direzione unitaria e coordinamento della Capogruppo e che, nell'ambito del Gruppo, la *mission* ad essa affidata è stata quella di banca d'affari, specializzata nel credito strutturato ed a medio lungo termine, nell'*advisory M&A*, nel *merchant banking* e *private equity*.

Ciò premesso, ricorda che, con la sopra richiamata delibera del 31 gennaio, questo Consiglio aveva approvato la scelta di pervenire, entro il corrente esercizio, ad una compiuta

integrazione di Efibanca nella Capogruppo, a mezzo di fusione per incorporazione della stessa Efibanca nel Banco Popolare (la "Fusione") previo acquisto da parte di quest'ultimo di tutte le azioni Efibanca attualmente possedute da altre società del Gruppo.

Il dott. Gasparri dà quindi lettura del progetto di Fusione, approvato sulla base della situazione patrimoniale di riferimento rappresentata ai sensi dell'art. 2501-quater, 2° comma, c.c., dal bilancio al 31 dicembre 2010, il progetto del quale viene distribuito in copia ai partecipanti ed acquisito agli atti del Banco. Passa quindi all'illustrazione di una *time table* di realizzazione della Fusione che prevede il perfezionamento dell'operazione nell'ultimo trimestre del 2011. Le operazioni della società incorporanda Efibanca verranno invece imputate al bilancio dell'incorporante Banco Popolare con decorrenza 1° gennaio 2011 ovvero dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione dispiegherà gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c.. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Egli informa che si dovrà provvedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 2503-bis, secondo comma, c.c. con l'effetto di assegnare ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni Banco Popolare, più precisamente quelle di cui al prestito "Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni", il diritto di conversione delle obbligazioni secondo il rapporto previsto dal regolamento del suindicato prestito. Tuttavia, in considerazione dell'attuale quotazione di borsa del titolo Banco Popolare, significativamente inferiore al prezzo di conversione pari ad Euro 6,15, si prevede che nessun obbligazionista eserciterà il diritto di conversione.

Il dott. Gasparri prosegue evidenziando che l'operazione si inserisce nell'ambito del Piano Industriale 2011-2013 ed è finalizzata alla semplificazione della struttura societaria del Gruppo Banco Popolare, al fine di conseguire: (i) la riduzione degli oneri societari ed amministrativi, (ii) sinergie del personale e (iii) un ulteriore rafforzamento della gestione delle attività di finanza strutturata e di merchant banking.

Con riferimento alle soluzioni che, per effetto della Fusione, saranno adottate al fine dell'adeguamento della struttura organizzativa/risorse dell'incorporante e dell'integrazione delle strutture informatiche, egli illustra la presentazione distribuita ai presenti ed acquisita agli atti del Banco.

Per poter procedere ad una fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c. (incorporazione di società interamente posseduta), che non prevede la determinazione del rapporto di concambio, né la redazione della relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies c.c., né la predisposizione della relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di concambio, precisa che l'operazione avverrà soltanto a seguito della preventiva acquisizione da parte del Banco Popolare dell'intero capitale di Efibanca, e pertanto della partecipazione attualmente detenuta dal Credito Bergamasco costituita da n. 6.688.000 azioni di Efibanca, rappresentative del 6,097% del capitale sociale della medesima. A tal proposito ricorda che già il Consiglio di Gestione nella citata riunione del 31 gennaio scorso e il Consiglio di amministrazione del Creberg nella seduta dello scorso 20 gennaio, hanno espresso orientamento favorevole al trasferimento della menzionata partecipazione ad un valore che verrà determinato una volta ottenuta la valutazione di Equita SIM. A tale proposito rammenta che detto trasferimento dovrà avvenire prima della decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'art. 2502 c.c. che, secondo la tempistica distribuita ai presenti ed acquisita agli atti del Banco, è prevista per la fine del mese di agosto.

La quota di capitale pari al 3,303%, rappresentata da azioni proprie detenute in portafoglio dalla stessa Efibanca, sarà annullata per effetto della Fusione.

Il dott. Gasparri ricorda la valenza "strategica" per la Capogruppo dell'operazione in esame la quale, riguardando la fusione di società bancaria - quale è Efibanca - controllata dalla Capogruppo, richiede inoltre l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ai

sensi dell'art. 41.2, 2° comma, lett. d) dello Statuto sociale.

Sotto il profilo dell'applicabilità della procedura con parti correlate (la "Procedura"), egli precisa che le operazioni in parola sono riconducibili alla categoria delle operazioni con parti correlate e sono state esaminate alla luce della Procedura, portando alla conclusione che, in base all'art. 11.6, con riferimento:

- all'operazione di acquisto del 6,097% del capitale sociale di Efibanca dal Credito Bergamasco, come già valutato in occasione della seduta del 31 gennaio scorso, essendo coinvolte la Capogruppo ed una banca appartenente al Gruppo Bancario, la Procedura stessa non trova applicazione, salvo per quanto concerne la fase istruttoria, poiché appunto "operazione infragruppo" ed inoltre - valutati anche i rapporti esistenti con gli azionisti di minoranza del Credito Bergamasco nonché i criteri di determinazione delle remunerazioni degli esponenti comuni tra Banco Popolare e Credito Bergamasco - non si ravvedono interessi significativi di altre parti correlate;
- all'operazione di fusione per incorporazione di Efibanca nel Banco Popolare, la Procedura stessa non trova applicazione - salvo per quanto concerne la fase istruttoria - in quanto l'operazione rappresenta un'"operazione infragruppo" e non si ravvedono interessi significativi di altre parti correlate, tenuto conto anche dei criteri di determinazione delle remunerazioni degli esponenti comuni, nonché del fatto che il Credito Bergamasco, parte correlata del Banco Popolare in quanto entità controllata ed attualmente socio di minoranza di Efibanca (6,097% del capitale sociale), al momento della fusione non sarà più azionista di Efibanca, essendo prevista la cessione di detta interessenza al Banco Popolare per poter procedere ad una fusione semplificata.

Inoltre, l'incorporazione di Efibanca non comporta il superamento delle soglie di rilevanza identificate dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e pertanto non è richiesta la pubblicazione del documento informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento stesso. In luogo di tale documento, è stata predisposta l'informativa prevista dall'art. 6 del citato Regolamento - distribuita in copia ai componenti del consiglio di Gestione - che sarà fornita al mercato nella serata odierna.

Per quanto riguarda la cessione al Banco, da parte del Credito Bergamasco, dell'interessenza attualmente detenuta in Efibanca, intervenendo tra il Banco Popolare e una propria società controllata, è ragionevole ritenere che il prezzo definitivo non si discosti significativamente dall'ammontare massimo di 25 milioni di Euro - valore in linea con il patrimonio netto pro-quota stimato al 31 dicembre 2010 di Efibanca di cui alla precedente determinazione del 31 gennaio - e che pertanto esso si attesti ad un valore inferiore alle soglie di rilevanza identificate dall'art. 4, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Il dott. Gasparri fa presente che la nota informativa relativa alla Fusione, predisposta ai sensi dell'art. 8 della Procedura ad esito della fase istruttoria, così come l'informativa che sarà fornita al mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 sono a disposizione dei partecipanti alla seduta ed acquisite agli atti del Banco.

È altresì a disposizione ed acquisito agli atti del Banco il testo dell'istanza di autorizzazione da inoltrare a Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 comma 1 del TUB e delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Titolo III, Cap.4, Sez.II, di cui è stata consegnata copia ai Consiglieri, e che verrà inviata entro il corrente mese di marzo.

Precisa infine che analoga deliberazione di approvazione del progetto di Fusione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di Efibanca nel corso della riunione tenutasi ieri, 24 marzo 2011.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle motivazioni strategiche sottese all'operazione in argomento illustrate in narrativa e dei dettagli tecnici forniti, delibera, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 41.2, 2° comma, lett. d) dello Statuto sociale, che sia dato corso all'operazione, deliberata in data odierna dal Consiglio di

Gestione, inerente il progetto di fusione per incorporazione di Efibanca in Banco Popolare Soc. Coop. mediante procedura semplificata ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c..

La verbalizzazione del presente oggetto viene approvata seduta stante al fine di consentire la tempestiva presentazione dell'istanza alla Banca d'Italia.

o m i s s i s

Il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE  
F.to Fratta Pasini


IL SEGRETARIO  
F.to Marconi

ooOoo

Repertorio n. 56277

ESTRATTO

Io sottoscritto dottor Marco Porceddu Cilione, Notaio in Verona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, certifico che il presente estratto è conforme al suo originale riportato dalla pagina 81 alla pagina 170 del Libro dei Verbali del Consiglio di Sorveglianza del BANCO POPOLARE Società Cooperativa, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari; debitamente numerato, bollato e vidimato su 500 pagine in data 4 febbraio 2011 n. 102465 di repertorio del Notaio Ruggero Piatelli di Verona, e che le parti omesse non modificano in alcun modo quanto riportato. Verona, Piazza Nogara n. 2, tredici settembre duemilaundici.




AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto

Gruppo Banco Popolare - Provvedimento. Fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. in Banco Popolare S.C.

Con lettera del 5.4.2011 il Banco Popolare ha sottoposto alla Banca d'Italia istanza di autorizzazione, ex art. 57 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), alla fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. nel medesimo Banco Popolare S.C..

Ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., il progetto di fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Efibanca S.p.A. e della capogruppo, rispettivamente, in data 24.3.2011 e 25.3.2011.

L'incorporazione nel Banco Popolare di Efibanca è finalizzata a semplificare la struttura societaria di gruppo, a ridurre gli oneri societari e amministrativi e a favorire un presidio più attento sulle esposizioni creditizie del portafoglio della controllata.

In proposito, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza (Titolo III, capitolo 4), tenuto conto dell'istruttoria condotta e considerate le caratteristiche e le finalità dell'istanza, si autorizza il Banco Popolare, ai sensi dell'art. 57 TUB, ad incorporare Efibanca S.p.A.

Resta inteso che ogni valutazione e responsabilità in ordine ai profili dell'operazione diversi da quelli di Vigilanza fa capo all'autonoma ed esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali.

Delibera n. 718..... del 27.6.2011



**Data:** Gio 30/06/2011 11:54  
**Da:** sgb@pec.bancaditalia.it  
**A:** segreteria@pec.bancopopolare.it  
**Oggetto:** Gruppo Banco Popolare. Trasmissione provvedimento. Fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. in Banco Popolare S.C..  
**Allegato/i:** SEGNATURA.XML(*dimensione 1 KB*)  
3103415.PDF(*dimensione 256 KB*)  
Banco Popolare. Incorporazione EFIBANCA SpA.PDF.p7m(*dimensione 21 KB*)

Questo messaggio proviene dal sistema di corrispondenza ufficiale della Banca d'Italia, protocollo n° 0556783/11 del 30/06/2011

# **PROGETTO DI FUSIONE**

per incorporazione

di

**EFIBANCA**  
**Società per Azioni**

nel

**BANCO POPOLARE**  
**Società Cooperativa**

Ai sensi degli artt. 2501- *ter* e 2505 Codice Civile

Marzo 2011

A norma degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Gestione del Banco Popolare Soc. Coop. e il Consiglio di Amministrazione di Efibanca S.p.A. hanno predisposto il seguente progetto di fusione (nel seguito "**Progetto di Fusione**") per incorporazione di Efibanca S.p.A. nel Banco Popolare Soc. Coop. (nel seguito la "**Fusione**").

## 1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### A. Società incorporante

#### BANCO POPOLARE – Società Cooperativa

- sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2;
- capitale sociale variabile, rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. In nessun caso, la "parità contabile implicita" delle azioni può essere inferiore al valore minimo di Euro 2,00;
- iscritta al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 03700430238;
- società bancaria capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 5034;
- la società ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni", **ISIN Code:** IT0004584659; **Data Emissione:** 24.03.2010 **Data Scadenza:** 24.03.2014 (salvo le ipotesi in cui il godimento delle obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza secondo quanto stabilito agli art. 5, 11, 12 del Regolamento).

(nel seguito, "**Banco**" o "**Incorporante**").

### B. Società incorporanda

#### EFIBANCA – Società per azioni

- sede sociale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13;
- capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di € 109.696.566,00 rappresentato da n. 109.696.566 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna;
- iscritta al Registro delle Imprese di Lodi – Codice Fiscale e Partita IVA 0411420961;
- società bancaria iscritta all'Albo delle Banche al n. 4759.2, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.;
- azionariato della banca: il 90,600% del capitale è detenuto dal Banco, mentre il 6,097% è detenuto dal Credito Bergamasco S.p.A., banca facente parte del Gruppo Bancario Banco Popolare (nel seguito "**Creberg**"); inoltre, si dà atto che l'incorporanda detiene azioni proprie per una quota del 3,303% del capitale; giusta deliberazione del Consiglio di Gestione del Banco Popolare del 31 gennaio 2011 e del Consiglio di Amministrazione del Creberg del 20 gennaio 2011, la suddetta interessenza di attuale titolarità di Creberg, pari al 6,097% del capitale di Efibanca S.p.A., sarà trasferito,

- prima della decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., al Banco, che conseguirà pertanto il controllo totalitario di Efibanca S.p.A.;
- la società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso; (nel seguito, “**Efibanca**” o “**Incorporanda**”).

## **2. STATUTO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Per effetto ed in connessione con la Fusione, non è prevista alcuna modifica allo statuto dell'Incorporante, che si allega sub A al presente Progetto di Fusione. Sono fatte salve modifiche allo statuto dell'Incorporanda provenienti da indicazioni dell'Organo di Vigilanza per ragioni estranee alla Fusione.

La Fusione comporterà l'estinzione dell'Incorporanda.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO**

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono:

- la proposta di bilancio di Efibanca al 31 dicembre 2010, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2011;
- la proposta di bilancio del Banco al 31 dicembre 2010, approvata dal Consiglio di Gestione in data 25 marzo 2011.

La Fusione si attua in base alle disposizioni di cui all'art. 2505 Cod. Civ.. La Fusione, pertanto, non comporta rapporto di cambio né conguaglio in denaro.

La Fusione determinerà l'estinzione della società Incorporanda con annullamento del capitale della stessa, senza sostituzione, atteso che, prima della decisione in ordine alla Fusione, il 100% del capitale sociale di Efibanca sarà detenuto dal Banco, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa Incorporanda.

## **4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE**

L'operazione di Fusione non prevede emissione e assegnazione di azioni.

## **5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI**

Non essendovi l'emissione di nuove azioni non è prevista alcuna disposizione in merito alla partecipazione agli utili.

## 6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante, con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento in cui la Fusione spiegherà i suoi effetti ex art. 2504 - *bis* Cod. Civ., come previsto al successivo paragrafo del presente articolo. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504 - *bis* Cod. Civ., dalla data di iscrizione dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Verona, quale registro delle imprese del luogo ove ha sede l'Incorporante, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

## 7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

## 8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

### ALTRE INFORMAZIONI

La presente Fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501 - *bis* del Cod. Civ..

Si dà atto che la Fusione, ai sensi della "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" (la "**Procedura**"), approvata dal Consiglio di Gestione del Banco in data 30 novembre 2010 in attuazione ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2391-*bis* C.C., rappresenta un'"operazione strategica" nonché un'"operazione infragruppo": a tale ultimo riguardo, in forza di quanto disposto dall'art. 14.2 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 (come modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010) e dal par. 11.6 della Procedura, quest'ultima non trova applicazione in relazione alla Fusione, salvo per quanto concerne la fase istruttoria dell'operazione come disciplinata dalla Procedura e fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del citato Regolamento Consob, poiché non sussistono nell'operazione interessi significativi di altre parti correlate del Banco Popolare.

Sono salve le variazioni al Progetto di Fusione richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Il presente Progetto di Fusione sarà iscritto presso i competenti Registri delle imprese non appena pervenuta l' autorizzazione dalla Banca d'Italia..

BANCO POPOLARE Soc. Coop.  
F.to Vittorio Coda

EFIBANCA S.p.A.  
F.to Gino Luciani


25 marzo 2011

Allegati:

A. Statuto vigente Banco Popolare Soc. Coop.

# STATUTO SOCIALE

12 GENNAIO 2011



**BANCO POPOLARE**  
GRUPPO BANCARIO

## **Statuto sociale del Banco Popolare – Società Cooperativa**

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare di Verona e Novara del 10 marzo 2007 con verbale dell'11 marzo 2007 n. 98155 repertorio Notaio dott. Ruggero Piatelli, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 4 aprile 2007 al n. PRA/15829/2007/CVRAUTO.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare Italiana del 10 marzo 2007 con verbale del 27 marzo 2007 n. 2.676/1.317 repertorio Notaio Carlo Marchetti, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Lodi in data 3 aprile 2007 al n. PRA/2431/2007ELO030.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta dell'8 gennaio 2008 con verbale in pari data n. 51537 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14093/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta del 26 febbraio 2008 con verbale in pari data n. 51744 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14092/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 maggio 2008 con verbale del 7 maggio 2008 n. 52014 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/21406/2008/CVRAUTO in data 16 maggio 2008 e iscritto in data 20 maggio 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 aprile 2009 con verbale del 26 aprile 2009 n. 53168 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 27 aprile 2009 al n. PRA/32051/2009/CVRAUTO.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2010 con verbale del 31 gennaio 2010 n. 54089 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 01 febbraio 2010 al n. PRA/5841/2010/CVRAUTO.

Modificato dal Consiglio di Gestione – in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2010, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza – con verbale del 2 febbraio 2010 n. 54096 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 03 febbraio 2010 al n. PRA/6343/2010/CVRAUTO e con verbale del 25 febbraio 2010 n. 54167 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 26 febbraio 2010 al n. PRA/9696/2010/CVRAUTO.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'11 dicembre 2010 con verbale del 13 dicembre 2010 n. 55252 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 14 dicembre 2010 al n. PRA/73481/2010/CVRAUTO.

Modificato dal Consiglio di Gestione – in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'11 dicembre 2010, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza – con verbale del 14 dicembre 2010 n. 55253 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 15 dicembre 2010 al n. PRA/73655/2010/CVRAUTO e con verbale del 12 gennaio 2011 n. 55337 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 13 gennaio 2011 al n. PRA/1720/2011/CVRAUTO.

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### Costituzione, denominazione, durata, sede e scopo della Società

##### **Art. 1. Costituzione e denominazione**

Con atto del 27 giugno 2007 n. 98543, rogito notaio Ruggero Piatelli di Verona è stato costituito il Banco Popolare – Società Cooperativa (la “Società”).

La Società è sorta per effetto della fusione in data 27 giugno 2007 (la “Fusione”) tra il “Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.”, costituito il 21 maggio 2002, quale risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospiero S.c.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c.a r.l. fondata il 28 maggio 1871 (“BPVN”) e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa” fondata il 28 marzo 1864 (“BPI”) (congiuntamente, le “**Banche Fondatrici**”).

La Società opera anche utilizzando tra gli altri, direttamente o indirettamente, anche da soli e/o in forma abbreviata, come segni distintivi “Banco Popolare di Verona e Novara”, “Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospiero”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale.

##### **Art. 2. Durata**

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà di proroghe.

##### **Art. 3. Sede**

La sede legale della Società è in Verona, Piazza Nogara n. 2 e le sedi amministrative in Verona e Lodi, con stabili strutture organizzative in Novara.

La Società, osservate le disposizioni di legge, può istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Le funzioni centrali e amministrative sono ripartite tra Verona e Lodi in modo equilibrato.

##### **Art. 4. Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.

La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi.

La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

#### **Art. 4 bis. Mutualità**

In conformità alla propria appartenenza al credito popolare, la Società accorda speciale attenzione al territorio ove operano le banche controllate ed è presente la rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda, anche tramite le controllate, ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Le banche il cui capitale sia direttamente posseduto per intero dal Banco Popolare, possono destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse la quota dell'utile prevista dai rispettivi statuti, nei limiti di un ammontare complessivo determinato annualmente dall'Assemblea del Banco Popolare.

Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
- 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Novara S.p.A.;
- 1/26 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
- 9/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A..

Il Consiglio di Sorveglianza formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto.

Nell'ambito delle suddette iniziative, un primario sostegno dovrà essere assicurato alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalle banche di cui al secondo comma del presente articolo; quanto loro assegnato verrà dalle stesse direttamente gestito con riferimento alle proprie finalità statutarie.

Inoltre tali Fondazioni saranno chiamate a svolgere attività istruttoria per le iniziative finalizzate ai suddetti scopi da sostenersi da parte delle banche di territorio o della Capogruppo.

## **TITOLO II**

### **Patrimonio, capitale sociale, soci, azioni**

#### **Art. 5. Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva statutaria;
- d) da ogni altra riserva comunque denominata.

#### **Art. 6. Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. In nessun caso, la "parità contabile implicita" delle azioni può essere inferiore al valore minimo di Euro 2,00. Le azioni sono nominative.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con le maggioranze ed i *quorum* previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi della normativa vigente.

Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Gestione non provvederà all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Gestione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all'articolo 33.2 lett. n).

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente prescritte, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa vigente.

È già stato deliberato di dare attuazione ad un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 178.052.173,20, mediante emissione di massimo n. 49.458.937 azioni ordinarie prive di valore nominale, da eseguirsi non prima del 1° luglio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010, al servizio esclusivo della conversione dei "Warrant azioni ordinarie Banco Popolare 2005/2010 - ISIN IT0003872279" (i "Warrant"). Sono stati esercitati n. 1.667 Warrant a fronte dei quali sono state sottoscritte ed emesse n. 876 azioni ordinarie per Euro 3.153,60.

In data 30 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ., al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte, entro e non oltre il termine massimo di due anni dalla data della deliberazione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di Euro 1 miliardo, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 1 miliardo, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'importo della cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, le modalità di conversione e di rimborso nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che complessivamente non potrà comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 1 miliardo, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altra modalità, termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

In attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 gennaio 2010, verbalizzata a rogito Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona in data 31 gennaio 2010, repertorio n. 54089, raccolta n. 19038, il Consiglio di Gestione, in data 2 febbraio 2010 e 25 febbraio 2010, ha deliberato di emettere numero 162.014.061

obbligazioni convertibili, del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, per l'importo nominale complessivo pari ad euro 996.386.475,15 da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno essere azionisti della Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360", secondo, rispettivamente, il rapporto di numero una obbligazione convertibile per ogni numero quattro azioni della Società possedute, e secondo il rapporto di numero quarantatré obbligazioni convertibili per ogni numero quattrocento obbligazioni convertibili denominate "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360" possedute. Conseguentemente, sempre in esecuzione della suddetta delega, il Consiglio di Gestione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni per l'importo massimo di Euro 996.386.475,15, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime numero 276.774.021 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione e da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili. Tutto quanto sopra precisandosi che, a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'Assemblea dell'11 dicembre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma si intende stabilito in una azione ordinaria emessa a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 3,60, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 6,15 presentata alla conversione.

In data 11 dicembre 2010 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Gestione di aumentare, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 2 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile "Banco Popolare 2010/2014 4,75%", con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento; il prezzo di emissione, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price – TERP) delle azioni ordinarie di Banco Popolare, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati in un periodo di almeno 3 giorni di borsa aperta antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione e scontato nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Gestione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria Banco Popolare nonché della prassi di mercato per operazioni similari, fermo, in ogni caso, il rispetto della parità contabile implicita minima post esecuzione dell'aumento di capitale di Euro 2,00.

In attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'11 dicembre 2010, verbalizzata a rogito Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona in data 13 dicembre 2010, repertorio n. 55252, raccolta n. 19940, il Consiglio di Gestione, in data 14 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 1.987.675.315,08, da liberarsi anche in più riprese, mediante l'emissione a pagamento di massime numero 1.122.980.404 azioni ordinarie Banco Popolare prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto secondo il rapporto di numero sette azioni ordinarie BP ogni numero cinque azioni della Società e/o obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile denominato

“Banco Popolare 2010/2014 4,75%”, stabilendo quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni il 31 dicembre 2011, restando inteso che, qualora l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale stesso s’intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### **Art. 7. Soci**

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 8. Possono inoltre assumere la qualità di soci della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Le persone come sopra designate e i rappresentanti legali di persone fisiche possono esercitare tutti i diritti spettanti ai soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili (se non soci) alle cariche sociali.

#### **Art. 8. Cause di non ammissione a socio**

Non possono essere ammessi quali soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti per il periodo della procedura concorsuale e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

#### **Art. 9. Domanda di ammissione a socio**

L’ammissione a socio, sia per sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche nell’esercizio di *warrant* o per conversione di obbligazioni, sia per acquisto, tra vivi o *mortis causa*, di azioni in circolazione o di diritti di opzione, avviene a seguito di domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale. Il socio dovrà accompagnare alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno 150 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Sorveglianza di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati. Il Consiglio di Gestione stabilisce in via generale l’entità della tassa di ammissione, delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, e le modalità di rimborso.

L’aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di accettare gli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

#### **Art. 10. Deliberazioni di ammissione**

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull’accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dal Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, con riguardo all’interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, ed al rispetto dello spirito della forma cooperativa.

La deliberazione relativa all’istanza di ammissione a socio va comunicata all’interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda regolarmente compilata.

Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione devono essere motivate in relazione a quanto sopra. Per il possessore di azioni della Società, le deliberazioni di rigetto producono unicamente l’effetto di non consentire l’esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall’interessato all’esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio, ai sensi dell’articolo 30, comma quinto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

#### **Art. 11. Acquisto e perdita della qualità di socio**

A seguito della comunicazione all'interessato della delibera di ammissione, si acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione.

L'ammissione a socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione comporta la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro soci.

#### **Art. 12. Morte del socio**

In caso di morte del socio il rapporto sociale si scioglie. L'avente causa a titolo successorio conserva tutti i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione e potrà presentare domanda di ammissione a socio; ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio potrà partecipare alle Assemblee sociali a norma dell'articolo 23 del presente Statuto, solo 90 (novanta) giorni dopo la sua o loro iscrizione nel libro soci.

Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finchè non abbiano proceduto alla divisione, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.

Le spese di istruttoria di cui all'articolo 9 non si applicano per la procedura di ammissione di aventi causa a titolo successorio.

#### **Art. 13. Liquidazione delle partecipazioni**

Il socio che abbia perso tale qualità per recesso avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 2437-ter cod. civ..

Il socio che abbia perso tale qualità per esclusione avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 2535 cod. civ..

La liquidazione delle azioni a seguito di recesso od esclusione del socio avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Gestione che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri e dei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 14. Recesso del socio**

Il recesso del socio è ammesso in tutti i casi stabiliti dalla legge; il recesso dovrà riferirsi alla totalità delle azioni possedute e darà diritto alla liquidazione delle azioni da determinarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 15. Esclusione del socio**

Il Consiglio di Gestione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. a), può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziari per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- c) coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 8.

Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso avrà facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica.

#### **Art. 16. Limiti alla partecipazione azionaria**

Nessuno può possedere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni superiore a quello consentito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al detentore della partecipazione ed all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti il limite, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

#### **Art. 17. Nominatività delle azioni, trasferibilità, pegno e vincolo**

Le azioni sono tutte nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetti nei confronti della Società soltanto dal momento della loro annotazione sul libro dei soci. Comunque, in caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta riservato al socio.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Sino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Le azioni, in ogni caso, si intendono destinate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a garanzia in favore della Società di ogni obbligazione che il socio abbia a qualunque titolo nei confronti della stessa.

Nel caso di inadempimento del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Gestione senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può compensare, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ., il credito cui la Società a proprio insindacabile giudizio intenda imputarlo, con il prezzo delle azioni di pertinenza del socio, stabilito in misura pari al prezzo di quotazione del giorno successivo alla delibera del Consiglio di Gestione.

#### **Art. 18. Dividendi**

I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

### **TITOLO III Organi sociali**

#### **Art. 19. Organi sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) al Collegio dei Probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

### **TITOLO IV Assemblea dei soci**

#### **Art. 20. Assemblea**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue

deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, nel numero previsto dal presente Statuto e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i Vice-Presidenti, di cui uno Vicario, con le modalità di cui all'articolo 39;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi degli articoli 2393 e 2409 decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.3, lett. j);
- 3) approva il bilancio di esercizio nei casi di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;
- 4) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- 6) delibera in ordine all'approvazione delle politiche di remunerazione e dei piani basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Gestione;
- 7) determina la remunerazione per particolari cariche dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- 8) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

#### **Art. 21. Luogo di riunione**

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale della Società o in altro luogo a Verona, fatta eccezione per le Assemblee annuali ordinarie convocate per l'approvazione della destinazione dei risultati d'esercizio, la nomina annuale dei Consiglieri di Sorveglianza da eleggere per scadenza del mandato e, nei limiti di quanto previsto all'articolo 20 n. 3, del bilancio di esercizio che si riuniscono, in via alternata, a Verona e a Lodi. Il Consiglio di Sorveglianza, con delibera da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 41.5, può disporre che le suddette Assemblee annuali ordinarie vengano convocate anche consecutivamente a Verona o Lodi, o a Novara.

Le Assemblee straordinarie o le Assemblee ordinarie diverse da quelle indicate al capoverso che precede vengono convocate e si riuniscono presso la sede della Società o in altro luogo a Verona.

#### **Art. 22. Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ., su richiesta per iscritto di almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Nel caso di deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria ovvero che riguardino la nomina o la sostituzione di componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, a norma di legge.

Fermo quanto ulteriormente previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a 1/40 del totale dei soci aventi diritto di voto può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 21 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

### **Art. 23. Interventi in Assemblea e rappresentanza**

Per l'intervento in Assemblea e per l'esercizio del voto è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'articolo 2370 cod. civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari, da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Consigliere di Sorveglianza o di Gestione o dipendente della Società o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, o società di revisione alla quale sia stato conferito il relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti della Società e che non rientri in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, può peraltro predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione

dell'Assemblea.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2373, comma 2, cod. civ., i Consiglieri di Gestione ed i Consiglieri di Sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità e/o quella degli altri componenti del rispettivo organo.

#### **Art. 24. Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

In seconda e terza convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; quella straordinaria quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/200 dei soci aventi diritto di voto. In particolare, l'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro 30 giorni.

#### **Art. 25. Validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa soltanto per le nomine delle cariche sociali.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società, l'abrogazione o la modifica dell'articolo 21 dello Statuto, la soppressione o modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché (iii) la modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto il voto favorevole di almeno 1/50 di tutti i soci aventi diritto di voto.

Tuttavia, per le delibere riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale e per quelle concernenti la modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, è richiesto il voto favorevole di 1/100 di tutti i soci aventi diritto di voto ogni qual volta la proposta di modifica dello Statuto sia stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese.

Per le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di vigilanza emanate a fini di stabilità ovvero per quelle concernenti modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.5 ultimo capoverso.

#### **Art. 26. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 42; in mancanza, l'Assemblea procederà all'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 2371 cod.civ..

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il

diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la discussione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati, regolando lo svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente potrà scegliere, fra i soci, due o più scrutatori.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputerà opportuno, tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

#### **Art. 27. Verbale delle Assemblee**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima e dal Segretario o Notaio e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto sull'apposito libro.

Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **Sistema di amministrazione e controllo**

#### **Art. 28. Sistema di amministrazione e controllo**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

### **SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE**

#### **Art. 29. Consiglio di Gestione**

##### **29.1. Composizione e numero**

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da 12 (dodici) componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione sarà scelta dal Consiglio di Sorveglianza tra i principali dirigenti della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o tra soggetti che, ancorché non legati alla Società o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale in via continuativa e prevalente a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate (i "Consiglieri Esecutivi"). Gli altri Consiglieri, che saranno in misura non inferiore a 1/3 dei componenti il Consiglio di Gestione, non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa (i "Consiglieri Non Esecutivi"). Tra i Consiglieri Non Esecutivi, almeno uno deve possedere requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### **29.2. Requisiti e incompatibilità**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione o controllo o dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo e comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenenti al Gruppo bancario facente capo alla Società.

Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione o controllo in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di 3 (tre) incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di tre, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Salva diversa determinazione del Consiglio di Sorveglianza, i Consiglieri Esecutivi decadono con efficacia immediata per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro continuativo o del rapporto professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate. E' escluso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la cessazione dalla carica dei componenti del Consiglio di Gestione, limitatamente ai Consiglieri Esecutivi scelti tra dirigenti del Gruppo, anche per revoca sia giustificata dalla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro continuativo con la Società o le società del Gruppo o del rapporto professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo in cui siano in carica.

### **29.3. Durata**

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, n. 3), alla data della riunione dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri di Gestione sono rieleggibili.

### **29.4. Sostituzione**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, anche per l'occorrere di uno degli eventi richiamati all'articolo 29.2, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono al termine del periodo stabilito dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina ai sensi

dell'articolo 29.3.

#### **29.5. Revoca**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 29.2, quinto comma.

#### **29.6. Cessazione**

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ..

#### **29.7. Nomina del Presidente del Consiglio di Gestione e del Segretario**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

#### **Art. 30. Compensi dei componenti del Consiglio di Gestione**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2. Può essere altresì prevista l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza.

#### **Art. 31. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi**

Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, n. 6, del presente Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati o commissioni in conformità allo Statuto.

#### **Art. 32. Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Gestione**

##### **32.1. Luogo e convocazione**

Il Consiglio di Gestione si riunisce di regola in Verona presso la sede legale o, secondo convenienza, in Lodi o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno il Consiglio di Gestione si riunisce a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, convoca il Consiglio di Gestione. Le riunioni di regola hanno luogo una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente, il Consiglio di Gestione può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, a norma di legge.

##### **32.2. Avviso di convocazione**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'articolo 32.3.

### **32.3. Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto. Alle riunioni del Consiglio di Gestione partecipano anche componenti del Consiglio di Sorveglianza ai sensi delle vigenti disposizioni, di quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

### **32.4. Validità e maggioranza**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 32.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

### **32.5. Deliberazioni a maggioranza qualificata**

Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 10 componenti del Consiglio di Gestione in carica ovvero con il voto favorevole sia della maggioranza dei Consiglieri Esecutivi sia della maggioranza dei Consiglieri Non Esecutivi, le deliberazioni concernenti:

- i) su proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, terzo comma, la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- ii) previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui al successivo articolo 46;
- iii) previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché del Responsabile della Funzione di Conformità (Compliance Manager), e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- iv) la proposta di operazioni di cessione, totale o parziale, a terzi (inclusa, in via esemplificativa la costituzione di vincoli o diritti patrimoniali su azioni) delle partecipazioni detenute dalla Società nella Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero e/o nella Banca Popolare di Lodi e/o nella Banca Popolare di Novara;
- v) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per l'approvazione di aumenti di capitale, a pagamento o contro conferimento in natura, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;

- vi) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberare la fusione della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara, la loro trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell'oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale, se esistente, o della Direzione Centrale;
- vii) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto la modifica dello Statuto della Società.

### **32.6. Verbali e copie**

Fermo quanto previsto dall'apposito regolamento dei flussi informativi del Consiglio di Gestione, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma di Statuto e dal Segretario.

Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

## **Art. 33. Poteri del Consiglio di Gestione**

### **33.1. Gestione della Società**

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine, e fatte sempre salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni necessarie utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

### **33.2. Competenze non delegabili**

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 41, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Gestione:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- b) la pianificazione industriale e finanziaria, i budget della Società e del Gruppo, nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2 del presente Statuto;

- c) l'attuazione della gestione dei rischi e dei controlli interni;
- d) la verifica nel continuo dell'efficienza ed efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- e) su proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, terzo comma, la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- g) su proposta del Consigliere Delegato e con il parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e dei dirigenti della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- h) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, tali da comportare variazioni del perimetro del Gruppo bancario, salva l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza nei casi previsti dall'articolo 41.2, secondo comma;
- i) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- k) previo parere del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione del controllo interno, del Responsabile della Funzione di Conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio;
- l) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni (finanziarie semestrali e dei resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) l'approvazione e la modifica del proprio Regolamento dei flussi informativi e dei principali regolamenti interni di sua competenza;
- r) le operazioni da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 41.2;
- s) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza, fermo quanto previsto dall'articolo 41.2;
- t) salvo quanto disposto dall'articolo 41.2, primo comma, lett. d) ed e), la designazione agli organi competenti dei componenti gli organi sociali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- u) fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 41.2, secondo comma, lettere f) e g), la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo convocate per deliberare in

ordine a modifiche statutarie, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea;

- v) su parere del Consiglio di Sorveglianza, la indicazione delle banche del territorio e delle principali società non bancarie del Gruppo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.; le deliberazioni inerenti le fusioni e le scissioni e quelle che riguardino le società bancarie, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, previste ai sensi dell'articolo 41.2, secondo comma, lett. d) vengono adottate con la autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Le deliberazioni di cui sopra, eccezion fatta per le deliberazioni di cui alla lettera e), sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### **33.3. Deleghe**

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri, il Consiglio di Gestione può delegare, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati.

Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Gestione, per importi globali.

### **33.4. Credito speciale e agevolato**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

### **33.5. Esercizio deleghe**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe, dal Direttore Generale o, se più d'uno, dai Direttori Generali saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

## **Art. 34. Informativa al Consiglio di Sorveglianza**

Il Consiglio di Gestione riferisce al Consiglio di Sorveglianza in occasione della prima riunione successiva, e comunque con periodicità almeno mensile, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo.

Il Consiglio di Gestione riferisce sulle operazioni nelle quali i suoi componenti abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Fermo quanto previsto dal Regolamento dei flussi informativi tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza ogni qual volta ne venga richiesto e, comunque, con periodicità almeno mensile, ed in modo esaustivo, su tutte le materie, con riferimento a pianificazione, sviluppo affari, principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema e situazioni di rischio.

Il Consiglio di Gestione o, se del caso, singoli componenti salva tempestiva

informativa al Consiglio, forniscono, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 41.3, lett. i), le notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari richieste da uno o più Consiglieri di Sorveglianza, prestando la propria collaborazione ed opera in modo da consentire al Consiglio di Sorveglianza di esercitare le proprie funzioni.

### **Art. 35. Presidente del Consiglio di Gestione**

#### **35.1. Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

- a) sentito il Consigliere Delegato, convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato o da altri componenti del Consiglio di Gestione e ne coordina i lavori, provvedendo - in conformità ad apposito Regolamento - affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) mantiene, di concerto con il Consigliere Delegato, i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- d) cura di concerto con il Consigliere Delegato i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato dal Consigliere Delegato con cadenza mensile sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate, ai sensi dell'art. 150, 2° comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34 del presente Statuto;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 36.4, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**35.2.** In caso di eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio di Gestione d'intesa con il Consigliere Delegato, ove le due cariche siano ricoperte da soggetti distinti, e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge alla competenza collegiale del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**35.3.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35.2 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

### **Art. 36. Consigliere Delegato**

**36.1.** Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato, che assume anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Gestione sia il Consigliere Delegato, il Consiglio di Sorveglianza provvederà a designare il Vice Presidente tra gli altri componenti del Consiglio di Gestione e ne determinerà anche i poteri.

**36.2.** Fermo quanto previsto dagli articoli 35.2 e 35.3, il Consigliere Delegato è Capo dell'esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione in conformità con gli indirizzi generali del Consiglio di Sorveglianza.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, fermo restando il potere di proposta di ciascun componente del Consiglio di Gestione.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**36.3.** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

**36.4.** Fermo quanto previsto dall'articolo 35.1, lett. f), il Consigliere Delegato cura la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.

#### **Art. 37. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

**37.1.** Il Consiglio di Gestione, su proposta e previo parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 32.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico.

**37.2.** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei rischi e delle incertezze cui sono esposti. Infine, per il bilancio semestrale abbreviato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni richieste dalla legge.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere,

oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società.

E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Gestione verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Gestione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione, tramite il Consigliere Delegato, vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

## **SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

### **Art. 38. Consiglio di Sorveglianza**

#### **38.1. Composizione e numero**

**38.1.1** A partire dalla data dell'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio della Società successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 39.11, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 (venti) membri:

- i. 8 (otto) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola) (l'"Area Storica BPI");
- ii. 12 (dodici) dei quali dovranno essere scelti fra i soci residenti al di fuori dell'Area Storica BPI, tra cui in particolare le province del Veneto, dell'Emilia - Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta (l'"Area Storica BPVN").

In ogni caso, almeno (i) 5 (cinque) membri dovranno essere sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPI - in provincia di Lodi; (ii) 5 (cinque) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN - in provincia di Verona e (iii) 3 (tre) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia del Piemonte o della Valle d'Aosta - in provincia di Novara.

**38.1.2** Fermo quanto previsto all'articolo 38.1.1 che precede, il primo Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 10 (dieci) membri nominati nell'atto costitutivo della Società sino alla data dell'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio. In coincidenza con tale Assemblea verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

In coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo alla Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

**38.1.3** Tutti i componenti devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Inoltre, almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno otto dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

**38.1.4** Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari. L'applicazione delle disposizioni dall'articolo 39.2 all'articolo 39.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere sia espressione dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ai sensi della disciplina pro tempore vigente. A tale fine, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione sarà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presente in una lista provvista delle caratteristiche appena indicate.

I requisiti previsti al primo comma dell'articolo 39.1 per la presentazione da parte di soci delle liste di candidati si applicano in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

### **38.2. Durata**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod.civ. e sono rieleggibili.

## **Art. 39. Elezione del Consiglio di Sorveglianza**

### **39.1. Liste di candidati**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

Pena la inammissibilità:

- a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato;
- b) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38.1.1, le liste dovranno prevedere che, nel caso in cui si debbano eleggere cinque Consiglieri di Sorveglianza, il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto nell'Area Storica BPVN; nel caso in cui si debbano eleggere dieci Consiglieri di Sorveglianza, che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto e il sesto nell'Area Storica BPVN, il settimo nell'Area Storica BPI, l'ottavo nell'Area Storica BPVN, il nono nell'Area Storica BPI, il decimo nell'Area Storica BPVN;
- c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario e i soci che aderiscono a un patto parasociale aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- d) le liste devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza ed indicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al secondo comma sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina pro tempore vigente risultino collegati tra di loro, la Società ne dà senza indugio notizia mediante un comunicato inviato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa, per poi procedere nei termini di legge.

### **39.2. Votazione**

Nel caso in cui siano presentate più liste, all'esito della votazione, risulteranno eletti in primo luogo tanti Consiglieri di Sorveglianza, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tratti in base

all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto precede, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri, qualora, per effetto dell'applicazione dei criteri previsti al presente articolo 39.2, il candidato che, secondo l'ordine di presentazione della lista cui appartiene, avesse ottenuto il quoziente che da diritto all'elezione non sia residente nell'area di riferimento prevista applicando la sequenza di cui all'articolo 39.1 lett. b), risulterà eletto il candidato immediatamente successivo appartenente alla medesima lista che sia residente in tale area, fermo restando che, qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, troverà applicazione quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 39.4.

### **39.3. Parità di quoziente e ballottaggio**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

### **39.4. Meccanismo Suppletivo**

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o i requisiti di cui agli articoli 38.1.1, 38.1.2 e 38.1.3, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia i requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

### **39.5. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza**

Qualora si debbano eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, la Presidenza del Consiglio di Sorveglianza spetterà alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La Vice-Presidenza vicaria spetterà alla persona indicata al secondo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La seconda Vice Presidenza spetterà alla persona indicata al terzo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il Vice Presidente vicario dovranno essere eletti tra soci residenti in aree territoriali diverse, per tali intendendosi l'Area Storica BPVN e l'Area Storica BPI. Il secondo Vice Presidente sarà scelto tra soci residenti in provincia di Novara.

Nel rispetto del principio di diversità di provenienza tra Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Vice Presidente vicario, il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione della lista da sottoporre all'Assemblea potrà, con voto da assumere a maggioranza qualificata di 6/10 dei suoi componenti, proporre che, in deroga a quanto previsto all'articolo 39.1, il primo nominativo della lista da sottoporre all'Assemblea sia scelto tra soci residenti nell'Area Storica BPI ed il secondo nell'Area Storica BPVN.

#### **39.6. Lista unica**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

#### **39.7. Assenza di lista**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

#### **39.8. Sostituzione**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista cui apparteneva il componente venuto a mancare, o quello immediatamente successivo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o autodisciplinari del componente venuto a mancare, residente nella medesima area di riferimento del Consigliere venuto a mancare e nel caso di Consiglieri residenti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38.1.1, nelle Province di Verona, Lodi o Novara, nella medesima Provincia del Consigliere venuto a mancare.

Qualora ciò non sia per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare è sostituito ai sensi di legge dall'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente provvede alla sostituzione, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 39.5, fermo restando che il nuovo Presidente, Vice Presidente Vicario o Vice Presidente dovranno, a seconda del caso, essere scelti tra soci residenti nella medesima Provincia (Verona, Lodi o Novara) di residenza del Presidente, del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente cessato dalla carica. I componenti del Consiglio di Sorveglianza chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere

sostituito.

### **39.9. Incompatibilità e Ineleggibilità**

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti.

### **39.10. Cessazione per mancanza della maggioranza dei Consiglieri**

A partire dal momento in cui ai sensi dell'articolo 38.1.2 il Consiglio di Sorveglianza abbia raggiunto la composizione di venti componenti e per tutto il tempo in cui il Consiglio di Sorveglianza operi in tale composizione, se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 e provvederà all'elezione di dieci Consiglieri di Sorveglianza in applicazione di quanto previsto all'articolo 38.1.1 e 39.1. Quindi, in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio immediatamente successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio, si procederà, in conformità a quanto previsto al primo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri e in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio si procederà, in conformità a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri.

Con riferimento alle modalità di nomina ed ai criteri di identificazione dei candidati troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime previsioni di cui agli articoli 38 e 39 dello Statuto.

### **39.11. Revoca**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili secondo le norme di legge, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La revoca e la sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza componenti del Comitato dei controlli deve essere debitamente motivata.

### **39.12. Compensi**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Può essere altresì prevista l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, propone all'Assemblea i compensi annui per il Presidente, per i Vice Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche o incarichi, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

### **39.13. Nomina del Segretario e struttura di segreteria**

Il Consiglio di Sorveglianza nomina un Segretario, da scegliere tra i propri

componenti o tra i dirigenti del Gruppo, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei compiti.

## **Art. 40. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza**

### **40.1. Convocazione**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale dell'organo e dall'apposito Regolamento dei flussi informativi del Consiglio di Sorveglianza.

### **40.2. Riunioni mensili**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi di regola con cadenza mensile.

### **40.3. Richiesta di convocazione**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al Presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare.

### **40.4. Luogo**

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce di regola in Verona presso la sede legale o, secondo convenienza, in Lodi, presso la sede amministrativa della Società, o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno, il Consiglio di Sorveglianza si tiene a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara.

### **40.5. Avviso di convocazione**

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a norma del successivo articolo 40.6.

### **40.6. Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

### **40.7. Informazione sugli interessi particolari dei Consiglieri di Sorveglianza**

Ogni componente del Consiglio di Sorveglianza deve dare tempestiva notizia agli altri componenti di ogni interesse proprio o altrui che abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Nella relazione annuale all'Assemblea il Consiglio di Sorveglianza deve informare di ogni conflitto che sia emerso e

di come sia stato gestito.

#### **40.8. Validità e maggioranza**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto previsto al successivo articolo 41.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **40.9. Verbali**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento generale e da quello dei flussi informativi del Consiglio di Sorveglianza, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma di Statuto e dal Segretario.

Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **Art. 41. Competenza del Consiglio di Sorveglianza**

#### **41.1. Funzioni di vigilanza e di controllo e relativi poteri**

Al Consiglio di Sorveglianza sono riservate le competenze in materia di vigilanza previste dalla normativa vigente. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile, e vigila, per gli aspetti di sua competenza, su di esso e sulla sua rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza esercita funzioni di controllo sull'andamento e sull'efficienza della gestione anche con riferimento alla verifica ed alla valutazione dell'idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale ed alla loro coerenza con gli obiettivi assunti negli strumenti programmatici e nei documenti di pianificazione approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che componenti del Consiglio di Gestione e dirigenti del Gruppo intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza. Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato partecipano di norma alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e forniscono in quella sede

risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Il Consiglio di Gestione, sia nella collegialità sia che per il tramite di ciascuno dei componenti, oltre agli obblighi informativi previsti all'articolo 34, è tenuto a prestare la propria collaborazione per consentire al Consiglio di Sorveglianza di esercitare le funzioni che precedono.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione, il Consiglio di Sorveglianza dispone di poteri ispettivi, che esercita per il tramite del Comitato dei Controlli, e può richiedere informazioni, dati, notizie e documenti alle funzioni di Gruppo. Nell'esercizio di tale attività, si avvale, oltre che della funzione di controllo interno della Società e del Gruppo, delle strutture, mezzi e personale della Società con accesso a tutte le funzioni di Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, nonché presenta la denuncia ai sensi dell'articolo 70, comma 7°, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il Consiglio di Sorveglianza segnala al Consiglio di Gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'attuazione e l'efficacia.

#### **41.2. Funzioni di indirizzo e di supervisione strategica**

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) approva gli indirizzi generali programmatici e strategici e le politiche di assunzione e gestione del rischio della Società e del Gruppo proposti dal Consiglio di Gestione, li comunica per l'attuazione al Consiglio di Gestione e ne verifica l'attuazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- b) approva i piani industriali e/o finanziari, i budget nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- c) approva il progetto di governo societario della Società;
- d) designa, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, i nominativi dei candidati a rivestire la carica di Amministratori Non Esecutivi e/o di Presidenti e di Vice Presidenti senza incarichi operativi delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo. Per Consiglieri Non Esecutivi si intendono gli amministratori diversi dai dirigenti della Società e delle sue controllate, e che comunque non abbiano incarichi di natura operativa nel Gruppo e non svolgano individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione di tali banche e società; con la precisazione che (a) quanto alle candidature che riguardino i nominativi di amministratori non esecutivi della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A. e del Credito Bergamasco S.p.A., i candidati dovranno essere scelti di norma tra soggetti residenti nelle province dell'Area Storica BPVN e, per quanto attiene alla Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A., tra soggetti residenti o domiciliati (ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN) nelle Province del Veneto e dell'Emilia Romagna; (b) quanto alle candidature che riguardino i nominativi degli amministratori non esecutivi della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e della Banca Popolare di Novara S.p.A., i candidati dovranno essere scelti di norma, nel caso della Banca Popolare di Lodi S.p.A. tra soggetti residenti o domiciliati nelle province dell'Area Storica BPI e, per quanto concerne la Banca Popolare di Novara S.p.A., di norma tra soggetti residenti o domiciliati nel Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e nelle province lombarde contermini;
- e) designa i nominativi dei candidati a rivestire la carica di Sindaci (effettivi e supplenti) delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;

- f) formula, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, le linee guida per la determinazione dei compensi degli esponenti di società del Gruppo;
- g) approva il Regolamento dei flussi informativi con gli organi aziendali.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, può rappresentare il proprio indirizzo al Consiglio di Gestione ai fini della predisposizione delle proposte in ordine alle operazioni strategiche appresso elencate riguardanti il Gruppo nel suo insieme anche in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; nonché delibera come di seguito previsto sull'autorizzazione al compimento delle medesime da parte del Consiglio di Gestione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, avendo riguardo e nell'interesse alla stabilità del Gruppo:

- a) autorizza acquisti, cessioni, conferimenti o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più tranches) su partecipazioni, aziende o rami d'azienda, inclusi le cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, da parte della Società e delle società, direttamente o indirettamente, controllate nei casi in cui tali operazioni abbiano valore unitariamente superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- b) autorizza investimenti, disinvestimenti o assunzione di impegni in genere da parte della Società e delle società, direttamente o indirettamente, controllate che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- c) autorizza la stipula da parte della Società e delle società, direttamente o indirettamente, controllate di accordi commerciali, di collaborazione e/o parasociali di durata superiore a tre anni che comportino assunzione di impegni il cui ammontare complessivo sia superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- d) approva le deliberazioni inerenti le fusioni e scissioni che riguardano le società bancarie, direttamente o indirettamente controllate, dalla Società, nonché quelle che riguardano altre società ove il valore dell'operazione sia complessivamente superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- e) autorizza la cessione, il conferimento totali o parziali, a terzi (inclusa, in via esemplificativa, la costituzione di vincoli o diritti patrimoniali su azioni) delle partecipazioni detenute dalla Società nella Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero e/o nella Banca Popolare di Lodi e/o nella Banca Popolare di Novara;
- f) autorizza l'espressione del voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per l'approvazione di aumenti di capitale, a pagamento o contro conferimento in natura, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;
- g) autorizza l'espressione del voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberarne la fusione, la trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell'oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale,

- se esistente, o della Direzione Centrale;
- h) autorizza le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all'emissione di strumenti di debito ibridi, salve le delibere necessarie ad assicurare l'osservanza delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di stabilità;
  - i) autorizza le variazioni all'organigramma di Gruppo quando queste incidano in misura rilevante e strutturale sugli assetti organizzativi preesistenti.

Il Consiglio di Sorveglianza inoltre formula proposte al Consiglio di Gestione in ordine alla nomina e alla revoca, nonché al conferimento, alla modificazione o alla revoca dei poteri del Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Sorveglianza infine:

- a) esprime parere favorevole sull'emissione di nuove azioni, sulla sussistenza dei requisiti di legge e di Statuto per l'ammissione a socio della Società, sulla convocazione delle assemblee straordinarie, nonché delle assemblee di nomina e revoca di componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- b) esprime parere sulla nomina e sulla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sulla determinazione dei poteri, mezzi e compensi; sulla sussistenza dei requisiti di legge e di Statuto per l'esclusione del socio dalla Società; fermo restando quanto previsto dall'articolo 41.3 lett. e), sui sistemi di retribuzione, incentivazione e fidelizzazione del personale dirigente del Gruppo, dei dipendenti o gruppi di dipendenti, curando che tali sistemi tengano in considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo e i sistemi di controllo interno della Società e del Gruppo;
- c) esprime parere sulla nomina, revoca, nonché sui poteri e compensi del Direttore Generale o dei Direttori Generali e dei dirigenti apicali della Società, ivi compresi i Responsabili della Funzione del controllo interno, della Funzione di Conformità (Compliance Manager) e della Funzione di gestione del rischio.

#### **41.3. Altre materie di competenza e relativi poteri**

Il Consiglio di Sorveglianza, in aggiunta a quanto disposto agli articoli 41.1 e 41.2 che precedono:

- a) approva, fermo quanto previsto all'articolo 20, terzo comma, n. 3, dello Statuto, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato; formula la proposta di riparto dell'utile da sottoporre all'Assemblea ai sensi del codice civile nonché le politiche dei dividendi delle società del Gruppo; autorizza i piani di acquisto azioni proprie (gradimento);
- b) approva il proprio Regolamento generale, quello previsto dall'articolo 32.3 e quello dei propri flussi informativi;
- c) formula indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 bis dello Statuto, assicurandone il rispetto;
- d) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Gestione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e con le maggioranze previste dall'articolo 41.5 dello Statuto;
- e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, n. 6, determina, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

- f) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- g) delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- h) approva le proposte di modifica dello Statuto della Società da sottoporre all'Assemblea dei soci e delibera l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- i) esercita i poteri di cui all'articolo 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Tali poteri possono essere esercitati individualmente anche dai singoli componenti del Consiglio di Sorveglianza. Le richieste di informazioni, rivolte per iscritto al Consiglio di Gestione, devono adeguatamente specificare l'oggetto dell'informazione richiesta. Nel caso in cui la richiesta provenga da un componente del Comitato dei Controlli, essa può essere anche rivolta nel corso della riunione del Consiglio di Gestione cui partecipi il componente, secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento previsto all'articolo 32.3;
- j) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- k) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- l) approva gli indirizzi relativi alle iniziative culturali nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- m) approva il comunicato previsto dall'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

#### **41.4. Comitato Nomine e Remunerazioni, Comitato dei Controlli e altri Comitati**

**41.4.1** Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in ordine ai seguenti Comitati.

##### **41.4.2 Comitato Nomine e Remunerazioni**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine e le remunerazioni ("**Comitato Nomine e Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento, con esclusione di qualsiasi profilo che attenga alla disciplina dei rapporti fra gruppi di soci. Il Comitato è composto da 8 (otto) Consiglieri, tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e i Vice Presidenti. Il Comitato Nomine e Remunerazioni ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali, ivi compresi quelli di esponenti di società del Gruppo, nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del management della Società e del Gruppo. Inoltre, il Comitato Nomine e Remunerazioni ha il compito di elaborare proposte da sottoporre al vaglio del Consiglio di Sorveglianza in relazione all'individuazione dei candidati a rivestire la carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Società. Inoltre, esprime al Consiglio di Sorveglianza il proprio parere in ordine ai nominativi dei candidati a rivestire la carica di Amministratori Non Esecutivi e/o di Presidenti senza incarichi operativi delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo.

##### **41.4.3 Comitato dei Controlli**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato per il controllo interno e per il monitoraggio della gestione dei rischi aziendali ("**Comitato dei Controlli**") composto da 6 (sei) Consiglieri, tutti indipendenti e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il Comitato dei Controlli ha compiti istruttori e referenti del Consiglio di Sorveglianza in ordine a tutte le attività di controllo previste dall'articolo 41.1 primo e secondo comma. Il Comitato dei Controlli esercita i poteri ispettivi attribuiti dalla legge al Consiglio di Sorveglianza. Il Comitato dei Controlli per l'efficace svolgimento del proprio compito potrà condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo, potendo ricorrere, nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di Sorveglianza, a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato dei Controlli riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza, salvi i casi di urgenza, in cui il Consiglio di Sorveglianza viene tempestivamente informato delle risultanze dell'attività svolta.

Il Comitato dei Controlli nomina il suo Presidente fra uno dei Consiglieri di provenienza dell'Area Storica diversa da quella del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente del Comitato dei Controlli ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, un altro componente del Comitato appositamente designato deve partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione, può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del Gruppo, nonché assistere alle riunioni degli organi di controllo di tutte le società del Gruppo. Tutti gli altri componenti del Comitato dei Controlli possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione della Società.

#### **41.4.4 Comitato Strategico**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato Strategico, composto da 5 (cinque) componenti. Almeno un componente deve essere indipendente. Il Comitato Strategico ha compiti istruttori e consultivi, in particolare assistendo il Consiglio di Sorveglianza nella rappresentazione al Consiglio di Gestione di propri indirizzi ai fini della predisposizione da parte del Consiglio di Gestione medesimo delle proposte relative a operazioni strategiche individuate nello Statuto, nonché nell'esame delle proposte presentate dal Consiglio di Gestione in merito a tali indirizzi, ai piani industriali e finanziari e ai budget e alle operazioni strategiche da sottoporre alla delibera del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 41.2. Il Comitato Strategico formula altresì al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza e alla idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale.

#### **41.4.5 Altri Comitati**

Il Consiglio di Sorveglianza ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

#### **41.5. Maggioranza qualificata**

Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei propri componenti in ordine: a) alla nomina e revoca del Presidente e dei componenti, esecutivi e non esecutivi, del Consiglio di Gestione, b) all'approvazione delle delibere di cui all'articolo 41.3, lett. h), limitatamente alle proposte di soppressione o modifica dell'articolo 38.1 e delle norme in materia di composizione, funzionamento e competenze del Comitato Nomine e Remunerazioni e c) all'approvazione dei Regolamenti del Consiglio di

Sorveglianza e dei suoi Comitati.

Inoltre, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza previste all'articolo 41.2, secondo comma, lett. e), f) e g), è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Sorveglianza in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Sorveglianza in carica provenienti dalle aree di radicamento della Banca interessata.

In deroga a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri anche sulle materie indicate ai due capoversi che precedono quando si tratti di deliberare da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza emanate a fini di stabilità ovvero per consentire l'adozione di modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare.

#### **Art. 42. Presidente del Consiglio di Sorveglianza**

Oltre a quanto previsto dagli articoli 26, 27, 32.6, 35 e 40.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:

- a) dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte dal Consiglio di Gestione inerenti alle materie da sottoporre all'approvazione e all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo e l'attività di controllo della gestione della Società, e le sottopone al Comitato Strategico per l'esame e la formulazione delle proposte;
- c) può chiedere e ricevere informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- f) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- g) vigila sull'immagine del Banco Popolare e provvede, ove del caso, alla comunicazione esterna delle decisioni del Consiglio di Sorveglianza;
- h) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e delle sue controllate da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico;
- i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

### **TITOLO VI Controllo contabile**

#### **Art. 43. Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società

di revisione su incarico conferito dall'Assemblea.

## **TITOLO VII**

### **Collegio dei Probiviri**

#### **Art. 44. Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

#### **Art. 45. Competenza del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo al quale i soci o gli aspiranti soci possono rivolgersi in relazione all'interpretazione od all'applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti né costituiscono impedimento per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Con riferimento all'articolo 10, il Collegio dei Probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, esprime le proprie determinazioni a maggioranza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione dei giudizi di non ammissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato o il dipendente da quest'ultimo designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

## **TITOLO VIII**

### **Direzioni Generali**

#### **Art. 46. Direzione Generale**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri ed i compensi, nonché procedere alla revoca degli stessi.

#### **Art. 47. Sostituzione del Direttore Generale o dei Direttori Generali**

Nel caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale o i Direttori Generali, se più d'uno, sono sostituiti in tutte le funzioni e facoltà attribuitegli da un dirigente di livello gerarchico immediatamente inferiore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione.

Per il caso di impedimento o di assenza del dirigente investito dei poteri di sostituzione, il Consiglio di Gestione può delegare, in tutto o in parte, facoltà e funzioni del Direttore Generale o dei Direttori Generali ad un altro dipendente.

Fino alla convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente d'intesa con il Consigliere Delegato provvede ad attribuire le facoltà e le funzioni del Direttore Generale o

dei Direttori Generali ad un dirigente della Società.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

## **TITOLO IX**

### **Assunzione di obbligazioni del personale verso la Società**

#### **Art. 48. Atti del personale con la Società**

L'assunzione diretta o indiretta da parte del personale di ogni ordine e grado di obbligazioni di qualsiasi natura con la Società, nonché l'acquisizione e la cessione, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili nei confronti della Società stessa sono subordinati alla deliberazione del Consiglio di Gestione o all'approvazione di soggetti all'uopo delegati.

## **TITOLO X**

### **Rappresentanza e firma Sociale**

#### **Art. 49. Rappresentanza e firma sociale**

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera, competono al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei al Consigliere Delegato o, infine, al Consigliere cui tali funzioni saranno attribuite dagli altri componenti il Consiglio di Gestione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Gestione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Gestione stesso.

Il Consiglio di Gestione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale al Consigliere Delegato, al Direttore Generale e ad altri dipendenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Gestione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 50. Svolgimento delle mansioni delegate**

Il personale direttivo e quello impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Collegiali.

## **TITOLO XI**

### **Bilancio**

#### **Art. 51. Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 52. Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è destinato nei limiti previsti, alle riserve fissate per legge, per una quota non inferiore al 10%, alla riserva statutaria e per un'eventuale ulteriore quota ad altre riserve costituite su base volontaria.

L'utile rimanente sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 53. Riserva statutaria**

La riserva statutaria si forma:

- a) con il prelevamento annuo degli utili di cui all'articolo 52;
- b) con la differenza tra il valore nominale delle azioni (quale "parità contabile implicita" risultante dal rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale e il numero delle azioni in circolazione) e il prezzo di emissione stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 6 e altresì con i proventi relativi alla tassa di ammissione a socio;
- c) con i dividendi scaduti non esatti entro il quinquennio;
- d) con altri proventi eventuali.

### **TITOLO XII Scioglimento della Società**

#### **Art. 54. Scioglimento della Società**

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

### **TITOLO XIII Norme transitorie**

#### **Art. 55. Requisiti di onorabilità e professionalità**

##### **55.1. Disposizione transitoria**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

##### **55.2. Requisiti di onorabilità**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale

delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

I componenti del Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

#### **55.3. Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

#### **55.4. Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione**

I componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.